

N. 03369/2014REG.PROV.COLL.
N. 07464/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7464 del 2013, proposto da
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale
rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marinuzzi, con
domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Cesare Beccaria, 29;

contro

Biagio Testini;

nei confronti di

Ministero dell'interno, in persona del Ministro, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per la riforma della sentenza del t.a.r. puglia – bari, sezione i, n.
00793/2013, resa tra le parti, concernente accertamento e condanna
dell'amministrazione al pagamento di una maggiore indennità di buonuscita;*

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2014 il Cons. Gabriella De Michele e udito per la parte appellante l'avvocato Marinuzzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, sez. I, n. 793/2013 del 22 maggio 2013, notificata il 12 giugno 2013 è stato accolto il ricorso proposto dal signor Biagio Testini – già ispettore di P.S., collocato a riposo dal 1999 – per l'accertamento del diritto a percepire la maggiore indennità di buonuscita, conseguente al riconoscimento dei benefici economici accordati dalla legge 15 luglio 1950, n. 539 (Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra). Nella citata sentenza – dato atto della riassunzione del giudizio, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario – si esponeva come, con nota del 7 maggio 2008, la Prefettura di Foggia avesse comunicato all'INPDAP l'attribuzione delle maggiorazioni stipendiali, di cui alla normativa sopra citata, con decreto in data 27 agosto 2007, con conseguente diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita. L'ente previdenziale, tuttavia, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale di tale diritto, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 1032 del 1973, l'inapplicabilità dell'istituto della *traslatio iudicii* (essendo stato notificato il ricorso prima dell'entrata in vigore dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009) e l'interruzione o estinzione del giudizio per

intervenuta soppressione dell'ente intimato. Nella medesima sentenza tutte le eccezioni preliminari venivano respinte: quella relativa all'inapplicabilità del principio di *traslatio iudicii* in quanto, anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, detto principio era stato affermato dalla giurisprudenza (Corte cost., n. 77/2007; Cass., SS.UU. n. 4109/2007 e Cons. Stato, VI, n. 3801/2007); quella riferita alla soppressione dell'INPDAP, per inapplicabilità dell'istituto dell'interruzione del processo per la successione fra enti pubblici; quella di omessa proposizione e specificazione della domanda in quanto erronea in fatto e quella relativa alla prescrizione per mancata decorrenza di quest'ultima, nelle more del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di eventuali invalidità. Era quindi positivamente accertato il diritto del ricorrente alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, con le conseguenti statuizioni di condanna a carico dell'ente previdenziale.

Avverso la predetta sentenza è stato proposto l'atto di appello in esame (n. 7464/13, notificato il 25 settembre 2013), in base ai seguenti motivi di gravame:

- 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 79 Cod. proc. amm. e delle norme in tema di interruzione, riassunzione ed estinzione del giudizio, in quanto l'estinzione di un ente anche pubblico dovrebbe ritenersi causa di interruzione del giudizio;
- 2) violazione o falsa applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 1032 del 1973; avvenuta prescrizione del diritto invocato, trattandosi di un dipendente collocato a riposo nel 1999, della cui buonuscita si chiede la riliquidazione in forza di un provvedimento emesso dalla Prefettura di Foggia nel 2007, quando già il diritto in questione sarebbe stato "ampiamente prescritto",

trattandosi di diritto insorto con il pensionamento.

Premesso quanto sopra – e rilevato che il *thema decidendum* deve ritenersi circoscritto alla duplice questione appena richiamata, in applicazione del principio di cui all'art. 329, comma 2 Cod. proc. civ., applicabile anche al processo amministrativo (*tantum devolutum quantum appellatum*: cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, IV, 13 ottobre 2003, n. 6195 e V, 18 febbraio 2003, n. 856) – il Collegio ritiene che l'appello non meriti accoglimento.

Per quanto riguarda infatti, in primo luogo, la censura di mancata interruzione del giudizio di primo grado, dopo l'avvenuta comunicazione di estinzione dell'INPDAP, il Collegio stesso non ignora che, in alcune pronunce, è stato espresso l'avviso che anche la soppressione di un ente pubblico, con contemporanea costituzione di altro soggetto avente le medesime funzioni, dia luogo ad una successione a titolo universale e determini interruzione del processo ai sensi dell'art. 299 Cod. proc. civ., richiamato dall'art. 79 Cod. proc. amm., approvato con d.lgs. n. 104 del 2010 (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 30 agosto 2007, n. 18306; VI, 23 aprile 2012, n. 2384 e 14 agosto 2012, n. 4565, entrambe concernenti la soppressione dell'Istituto per il Commercio Estero - ICE). Tale indirizzo, tuttavia, non appare estensibile a situazioni, corrispondenti a mero riassetto di un apparato organizzativo necessario della pubblica amministrazione – quale è l'apparato pubblico previdenziale – in rapporto al quale può configurarsi non successione a titolo universale nel senso proprio del termine, ma una successione nel *munus*: fenomeno di natura pubblicistica, concretizzato nel passaggio di attribuzioni fra amministrazioni pubbliche, con trasferimento della titolarità sia delle strutture burocratiche che dei

rapporti amministrativi pendenti ma senza una vera soluzione di continuità e, quindi, senza maturazione dei presupposti dell'evento interruttivo (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. Stato, II, 12 marzo 1997, parere n. 453; Cons. Stato, VI, 3 gennaio 2000, n. 22 e 25 settembre 2002, n. 4894). Di tale natura deve ritenersi il passaggio di tutti i rapporti attivi e passivi dell'INPDAP all'INPS, con decorrenza 1 gennaio 2012, a norma dell'art. 21 del d.-l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il primo motivo di gravame deve quindi essere respinto.

Quanto al secondo ordine di censure, riferito alla prescrizione che dovrebbe ritenersi maturata dopo cinque anni dal collocamento a riposo del dipendente interessato, a norma dell'art. 20 del d.P.R. n. 1032 del 1973, la prospettazione dell'appellante appare parimenti non condivisibile, trattandosi nella fattispecie non di ordinaria liquidazione della buonuscita, normalmente dovuta all'atto del collocamento a riposo del dipendente, ma di riliquidazione della stessa, per effetto di un beneficio retributivo successivamente riconosciuto e, in effetti, non spettante fino al positivo accertamento della dipendenza da causa di servizio di un'invalità del dipendente stesso.

Correttamente, pertanto, nella sentenza appellata si afferma che la prescrizione del diritto in questione decorresse dal 2007, ovvero dalla data in cui la Prefettura di Foggia ha disposto l'applicazione, a favore dell'attuale appellato, dei benefici della legge n. 539 del 1950.

L'appello non può pertanto che essere respinto, con conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado. Quanto alle spese giudiziali del presente grado di appello, tuttavia, il Collegio ne ritiene equa la

compensazione, tenuto conto del non pacifico indirizzo giurisprudenziale in materia di interruzione del giudizio per estinzione di enti pubblici.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)